



## COMUNE DI BIBBONA

Provincia di Livorno

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41 del 30/07/2021

**OGGETTO: Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico vigente ai sensi degli artt. 30 e 32 della L.R.T. 65/2014 e s.m.i. per modifica della Scheda Normativa n. 9 dell'UTOE 2C – Bibbona – AT2: Rondinaia. Adozione.**

L'anno duemilaventuno, questo giorno trenta del mese di luglio alle ore 17:10, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 22/07/2021 n.prot. 6791 e successiva integrazione in data 26/07/2021 prot. 6981, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Sig. Fedeli Massimo nella sua qualità di Sindaco-Presidente.  
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n° 11 e assenti n° 2 come segue:

Cognome e Nome	Presenti	Assenti
Massimo FEDELI	X	-
Cristoforo Enzo MOBILIA	X	-
Simone ROSSI	X	-
Enzo MULE'	X	-
Riccardo CRESCI	X	-
Manuela PACCHINI	X	-
Maria Cristina D'AMATO	-	X
Lorica Monica MANSANI D'AMBROSIO	X	-
Giuseppe CIARCIA	X	-
Davide DI BELLA	X	-
Antonio DONNARUMMA	-	X
Stefano PACCHINI	X	-
Lia GALLI	X	-

Con la partecipazione del Segretario Comunale Sig. dott.ssa Daniela DI PIETRO incaricato della redazione del verbale;

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

---

Dichiarata Immediatamente Eseguita



Il Sindaco passa al successivo punto all'ordine del giorno e illustra sinteticamente l'argomento ricordando che anche questo punto è stato oggetto della Commissione Consiliare e ritiene che sia stato visto sicuramente con attenzione da parte di tutti perché riguarda una ferita che è sul territorio del Comune di Bibbona, si riferisce al fallimento della Rondinaia Verde. Ritiene che con questa variante si rimetta in moto un meccanismo che possa poi arrivare finalmente al nuovo piano attuativo e ridare nuova linfa vitale allo sviluppo di un territorio e soprattutto a dare una risposta a quelle famiglie che sono rimaste dentro a un fallimento, che ha visto coinvolte anche famiglie del territorio, ma che soprattutto, come ha detto, è una ferita purtroppo trasversale nel piccolo paese di Bibbona, per cui auspica che questa possibilità di poter ripartire sia di buon augurio per tutti quanti e soprattutto il viatico per poter dare una risposta a tante persone che hanno investito i propri risparmi in quello che è il bene primario: la propria casa. In conclusione evidenzia che si tratta di una previsione in riduzione, sono state tolte alcune volumetrie e sono state concentrate soprattutto nella parte nord ed è stata estesa in maniera importante, invece, la parte che poi verrà data alla parte pubblica.

Il Capogruppo Giuseppe Ciarcia interviene ribadendo ciò che è stato detto in Commissione, dichiara di poter apprezzare, da una parte, l'intento di arrivare a una conclusione per far sì che chi ha preso la casa in quella lottizzazione riesca finalmente ad appropriarsene seppure a caro costo, però, dall'altra parte, come cittadino bibbonese, ribadisce le testuali parole che ha detto in Commissione, "ne esce con le ossa rotte", perché conoscendo bene la prima convenzione che era stata sottoscritta dal lottizzante all'epoca, c'erano degli impegni che non sono stati mantenuti, si viene a togliere la demolizione dell'edificio dell'ex mulino, si viene a togliere la demolizione dove adesso c'è la gelateria, non si realizza più la piazza, non si fa più l'accesso al paese come era dal progetto iniziale che secondo lui dava lustro paese, perché sarebbe stata una presentazione ben diversa, si tolgono le previsioni del commerciale in cambio di un'area, seppur piccola, che sarà adibita a parco pubblico con la realizzazione di 250 metri quadrati di capannone. Preannuncia che il suo Gruppo presenterà le osservazioni su questo, però invita vivamente l'Amministrazione a riflettere sui capannoni e in che area poi verranno a realizzarsi, lì c'è la chiesa, monumento storico, e dalla parte opposta si vanno a realizzare i capannoni. Continua dicendo che in Commissione è stato detto che sono 250 metri, sono piccoli, sono bassi, a suo parere bisogna vedere di farci altro e ribadisce di non vedere bene nemmeno la Pubblica Assistenza nella sede in cui è, perché ritiene che l'ingresso del paese dovrebbe essere altro. Per questo come Gruppo politico non si prende sicuramente la responsabilità di votare contro, per rispettare quelle persone, quelle famiglie che sono rimaste vittime del fallimento, ma dichiara che si asterrà e, in seguito, presenteranno le loro osservazioni.

Il Capogruppo Stefano Pacchini interviene dicendo di essere d'accordo, per quanto riguarda i capannoni, col Capogruppo Ciarcia, perché ritiene che dei capannoni, anche se piccoli, non stiano bene all'ingresso di Bibbona. Inoltre, come detto in Commissione, poiché si tratta di un intervento privato gli piacerebbe che il pubblico non ci rimettesse "una lira", perché sa che il Comune ha investito dei soldi su quell'area, pensa alla recinzione, riguardo alla quale dichiara di essere stato rassicurato che i soldi molto probabilmente torneranno nelle casse del Comune secondo quanto è stato detto in Commissione.

Il Sindaco interviene per fare due precisazioni perché ritiene che forse in Commissione non è stato abbastanza chiaro. Per quanto riguarda le spese in prededuzione provvederà il curatore fallimentare a restituire la parte che il Comune ha anticipato, perché il curatore non aveva le risorse necessarie per mettere in sicurezza. Per quanto riguarda l'aspetto della parte pubblica, evidenzia che



si ragiona di una previsione che nasce, purtroppo, in un altro periodo storico. Evidenza che i capannoni rispecchiano la solita tipologia che aveva il commerciale che si trovava nella solita posizione dove verrebbero realizzati i capannoni, tanto che all'interno della convenzione verrà richiesto l'inserimento architettonico. Ritiene che il termine capannone sia improprio perché, e su questo si è tutti concordi, ci si trova vicino ad una delle chiese più belle che ci siano in Toscana, perciò ci mancherebbe altro che si realizzino dei capannoni stile zona industriale e su questo farà ben attenzione. Dalla parte opposta, invece, l'area non è un'area ridotta, ma all'interno di questo c'è anche l'acquisizione dell'immobile che è sito proprio lì all'interno, per cui non solo c'è tutta l'area verde che verrà poi ceduta ma c'è anche l'acquisizione di un immobile. Precisa che questa sarà una parte in acquisizione, all'interno di quest'area verrà realizzato un capiente parcheggio che possa dare una risposta anche a tutte quelle attività che si stanno sviluppando su tutta la parte bassa del territorio. Ribadisce ancora una volta, perché forse non è stato abbastanza chiaro in Commissione, questi capannoni, che tali vanno chiamati perché la denominazione è questa, sono inseriti in quella che era già la previsione di quella struttura che era ritenuta commerciale. In attesa che chi verrà dopo di lui possa trovare le risorse per avere locali più adeguati per la Pubblica Assistenza, evidenza che questa variante serve anche a togliere tutti quei mezzi che sono sulla strada e che non danno un giusto lustro all'ingresso di un paese. Questa è proprio la razionalizzazione che si riteneva di dare, ma soprattutto ribadisce la possibilità di poter ripartire per le tante famiglie che hanno fatto l'investimento all'interno, forse non è stato abbastanza chiaro e si scusa se non è riuscito a trasmetterlo in Commissione.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il Sindaco passa alla votazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO che:

- il Comune di Bibbona è dotato di Piano Strutturale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 29.06.2001 ai sensi dell'art. 25 della L.R.T. 16.01.1995 n. 5 e s.m.i., divenuto efficace dal 12.09.2001, data di pubblicazione sul B.U.R.T. dell'avviso di avvenuta approvazione del Piano;
- al suddetto strumento di pianificazione territoriale sono state apportate le seguenti varianti:
  - variante al PS per "modifica della tavola C" approvata con deliberazione consiliare n. 41 del 27.06.2008;
  - variante al PS per la ridefinizione vincoli di tutela paesaggistica lungo i corsi d'acqua e individuazione area insediamento campo da golf, approvata con deliberazione consiliare n. 67 del 20.12.2008;
  - variante parziale 2010 al PS contestuale alla variante parziale 2010 al RU approvata con deliberazione consiliare n. 08 del 29.04.2011;
- successivamente, con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Bibbona (comune capofila) n. 220 del 28.12.2016, è stato avviato il procedimento di formazione del Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Bibbona e Casale Marittimo ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014 e s.m.i. e contestualmente è stata avviata la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell'art. 7 della L.R.T 10/2010 e s.m.i.;



- con deliberazione del Consiglio Comunale di Bibbona n. 32 del 26.05.2020 e con deliberazione del Consiglio Comunale di Casale Marittimo n. 16 del 13.06.2020, è stato adottato il Piano Strutturale Intercomunale in forma associata dei Comuni di Bibbona e Casale Marittimo;
- il Comune di Bibbona è altresì dotato di Regolamento Urbanistico approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27.06.2003, ai sensi della Legge Regionale 16 gennaio 1995, n. 5 e successive modifiche, ed in particolare del comma 6 dell'art. 28 e dei commi 6 e 7 dell'art. 30 della stessa e lo stesso è divenuto efficace dal 20.08.2003 (data di pubblicazione sul B.U.R.T. dell'avviso di avvenuta approvazione del Piano);
- il suddetto Regolamento Urbanistico, nel corso degli anni, è stato oggetto di numerose modifiche, le ultime delle quali hanno interessato la formazione del Terzo Regolamento Urbanistico del Comune di Bibbona, adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 8 del 08.04.2014, e approvato, ai sensi della L.R. 10 novembre 2014, n. 65, con i seguenti provvedimenti:
  - deliberazione C.C. n. 57 del 22.12.2015;
  - deliberazione C.C. n. 64 del 19.12.2016;
  - deliberazione C.C. n. 27 del 30.03.2018;
- con deliberazione C.C. n. 66 del 27.09.2018 è stata adottata la variante semplificata al Regolamento Urbanistico ai sensi degli artt. 30 e 32 della L.R. 65/2014 e s.m.i. per modifica della zona ART in Via del Mare a Marina di Bibbona e la stessa è divenuta efficace dal 26.06.2019, data di pubblicazione dell'apposito avviso sul BURT;
- con deliberazione G.C. n. 116 del 30.07.2019 è stato avviato il procedimento per una variante parziale al Regolamento Urbanistico per modifiche puntuali ed adeguamenti normativi ai sensi della L.R.T. 65/2014, tra le cui previsioni puntuali oggetto di Variante è presente la modifica della Scheda Normativa UTOE 2C, n. 9: AT2: Rondinaia, al fine di ridurre l'occupazione di suolo e di perfezionarne l'attuazione degli interventi ammessi, con modifica di alcune condizioni alla trasformazione;

**RICORDATO** infatti che, il Regolamento Urbanistico vigente del Comune di Bibbona (Terzo RU), aveva confermato la previsione soggetta a Piano Attuativo convenzionato in data 24.01.2006, Rep. n. 1925, individuando l'area con apposita Scheda Normativa denominata UTOE 2C, n. 9: AT2: Rondinaia;

**ATTESO** che la Lottizzazione di cui trattasi, approvata con deliberazione C.C. n. 58 del 31.10.2005 e successiva variante al Piano Attuativo approvata con deliberazione C.C. n. 16 del 18.03.2008, è stata parzialmente realizzata tramite alcuni Permessi a Costruire rilasciati per le urbanizzazioni ed alcuni immobili a destinazione residenziale;

**CONSIDERATE** le difficoltà oggettive ed attuali della Lottizzazione di cui trattasi, in particolar modo la procedura fallimentare che si è attivata nei confronti del Lottizzante, con le conseguenze del caso;

**PRESO ATTO** dei numerosi incontri avvenuti tra la Giunta Comunale ed il curatore fallimentare al fine di favorire una soluzione che tuteli l'interesse pubblico e sostenga le famiglie coinvolte;



**PRESO ATTO** che, al fine di creare le condizioni urbanistiche tese a favorire il rilancio della Lottizzazione stessa, l'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno rivedere la previsione urbanistica dell'area denominata "Rondinaia" come già indicato in premessa, al fine di ridurre l'occupazione di suolo e di perfezionarne l'attuazione degli interventi ammessi, con modifica di alcune condizioni alla trasformazione;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 10.12.2019 ad oggetto: *"Atto di indirizzo relativo alla modifica della Scheda Normativa n. 9 dell'UTOE 2C – Bibbona - "Rondinaia"*;

**VISTA** la comunicazione via PEC inoltrata dal Curatore fallimentare Dr. Enrico Pecchia, acquisita agli atti di questo Ente in data 29.01.2020, prot. n. 909, con la quale lo stesso ha chiesto lo stralcio dalla variante parziale al Regolamento Urbanistico (il cui procedimento è stato avviato con la citata deliberazione G.C. n. 116 del 30.07.2019) della Scheda Normativa n. 9, UTOE 2C Bibbona "AT2: Rondinaia", al fine di ottenerne l'approvazione in tempi più rapidi;

**VISTA** altresì la comunicazione via PEC inoltrata dal medesimo Curatore fallimentare Dr. Enrico Pecchia, pervenuta in data 07.02.2020, prot. n. 1387, con la quale, in vista di una imminente procedura ad evidenza pubblica per la vendita dell'area in questione, ha chiesto una maggiore specificità degli interventi e/o oneri che l'Amministrazione comunale intenderà disciplinare nella nuova convenzione urbanistica;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 25.02.2020 ad oggetto: *"Integrazione atto di indirizzo relativo alla modifica della Scheda Normativa n. 9 dell'UTOE 2C – Bibbona – "Rondinaia". Stralcio della Scheda Normativa n. 9 UTOE 2C – Bibbona "AT2: Rondinaia" dalla "Variante parziale al Regolamento Urbanistico per modifiche puntuali ed adeguamenti normativi, ai sensi della L.R. 65/2014"*, con la quale, ad integrazione della delibera G.C. n. 181 del 10.12.2019 ed in accoglimento della predetta richiesta avanzata dal Curatore fallimentare Dr. Enrico Pecchia, acquisita agli atti di questo Ente in data 29.01.2020, prot. n. 909, è stato disposto lo stralcio della previsione urbanistica di cui alla Scheda Normativa n. 9, UTOE 2C Bibbona "AT2: Rondinaia" dalla variante parziale al Regolamento Urbanistico già avviata (con deliberazione G.C. n. 116 del 30.07.2019 - Obiettivo n. 17), e nel contempo sono stati forniti ulteriori indirizzi all'Area 4 – "Edilizia Privata e Urbanistica" per la predisposizione degli opportuni atti urbanistici che, complessivamente, si sostanziano in:

- *"Non dovrà essere più prevista la realizzazione degli immobili a destinazione ricettiva (AR);*
- *Gli immobili a destinazione residenziale inizialmente previsti "a cortina" su Via delle Macine, dovranno invece essere realizzati, a parità di volumetria, nel luogo dove originariamente erano previsti gli immobili con destinazione ricettiva (AR) di cui al predetto punto 1;*
- *Non dovrà essere più prevista la modifica della Piazza Madonna della Pietà e la demolizione dei due immobili indicati nella Scheda;*
- *Dovrà essere previsto il completamento dell'edificio contraddistinto con la sigla "3A", attualmente incompiuto, compresa l'acquisizione dell'attestazione di agibilità con cessione dello stesso al Comune di Bibbona;*



- *Dovrà essere prevista la cessione al Comune dell'immobile attualmente sede della Pubblica Assistenza di Bibbona;*
- *Dovranno essere realizzati a regola d'arte e successivamente ceduti, n. 4/6 moduli per un totale di circa 250 mq di superficie lorda, da adibire ad autorimessa per mezzi della pubblica assistenza e per mezzi comunali;*
- *Dovrà essere realizzato e successivamente ceduto al Comune, un parcheggio pubblico di circa n. 25/30 posti auto da effettuarsi in prossimità della Chiesa "Madonna della Pietà";*
- *Dovranno essere cedute a questo Ente porzioni di terreni contraddistinti al C.T. del Comune di Bibbona, al Foglio 12, particelle nn. 718 (in parte), 624, 622, 627, 626 (in parte), 320 e 123 (in parte);*

**CONDIVISA** l'opportunità di stralciare la previsione riferita alla Scheda Normativa n. 9 dell'UTOE 2C – Bibbona – AT2: Rondinaia, dalla più ampia variante in corso da apportare al vigente Regolamento Urbanistico, in quanto, ciò consente di ottenere l'approvazione delle previsioni urbanistiche stesse in tempi più rapidi;

**RILEVATO** che, con la già indicata deliberazione G.C. n. 116 del 30.07.2019, il Geom. Sandro Cerri, Responsabile Area 4 - Edilizia Privata e Urbanistica, è stato nominato "Responsabile del Procedimento" ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della L.R.T. 65/2014 ed è stato preso atto altresì della nomina dell'Istruttore Amministrativo Roberta Menghi (avvenuta con Provvedimento del Sindaco n. 6 del 04.04.2019), quale Garante dell'Informazione e della Partecipazione ai sensi degli artt. 37 e 38 della L.R.T. 65/2014 nell'ambito del procedimento inerente la formazione della variante parziale al Regolamento Urbanistico per modifiche puntuali ed adeguamenti normativi, ai sensi della L.R.T. 65/2014, quindi, inclusa la modifica della previsione urbanistica relativa alla Scheda Normativa UTOE 2C, n. 9: AT2: Rondinaia;

**VISTA** la Relazione del Responsabile del Procedimento, Geom. Sandro Cerri, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, redatta in data 19.07.2021 ai sensi dell'art. 18 della L.R.T. 65/2014, nella quale lo stesso accerta e certifica che il procedimento in esame si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari, nonché, in piena coerenza con gli strumenti della pianificazione territoriale di riferimento e ai sensi dell'art. 32 comma 1 della medesima legge ove dà motivatamente atto della riconducibilità della variante *de quo* alle fattispecie di cui all'art. 30, comma 2 della L.R.T. 65/2014;

**VISTI** gli elaborati costituenti la variante semplificata al Regolamento Urbanistico in oggetto, debitamente sottoscritti con firma digitale dal progettista incaricato da questa Amministrazione Comunale, Arch. Giovanni Parlanti, di Monsummano Terme (PT), che si allegano quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e di seguito elencati:

- Relazione generale;
- All. B Schede Normative – Estratto stato attuale;
- All. B Schede Normative – Estratto stato modificato;
- All. B Schede Normative – Estratto stato sovrapposto;
- Tavola 5: Sistemi Insediativi UTOE 2C: Bibbona;





**PRESO ATTO** che gli elaborati suddetti, redatti dall'Area 4 – “Edilizia Privata e Urbanistica” e dal progettista incaricato, recepiscono integralmente gli indirizzi forniti con deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 10.12.2019 come integrati con deliberazione G.C. n. 27 del 25.02.2020;

**DATO ATTO** che la variante da apportare al vigente strumento urbanistico si configura quindi come “Variante Semplificata” ai sensi dell'art. 30, comma 2, della L.R.T. 65/2014, essendo riferita esclusivamente a previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato e non introducendo nuove grandi strutture di vendita o aggregazioni di medie strutture e non comportando la stessa incremento al dimensionamento complessivo del Piano Strutturale o diminuzione degli standard;

**DATO ATTO** che, la variante semplificata in esame, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera e) della L.R.T. 65/2014, non è soggetta all'avvio del procedimento di cui all'art. 17 della predetta legge;

**DATO ATTO** altresì che, trattasi di una previsione residenziale e di servizi interna al Territorio Urbanizzato sia ai sensi dell'art. 224 della L.R.T. 65/2014, sia ai sensi dell'art. 4 della L.R.T. 65/2014, come individuato nel P.S.I. adottato;

**PRESO ATTO** del nuovo accordo sottoscritto in data 17 maggio 2018 tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e la Regione Toscana, ai sensi dell'art. 31, comma 1, della L.R. 65/2014, ed ai sensi dell'art. 21, comma 3, della Disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR), per lo svolgimento della Conferenza paesaggistica nelle procedure di conformazione o di adeguamento degli strumenti della pianificazione;

**VERIFICATO** quindi che, nel rispetto del nuovo Accordo, la variante semplificata al RUC di cui trattasi, pur interessando Beni Paesaggistici, non rientrando tuttavia nelle fattispecie di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4 del predetto Accordo, è oggetto di valutazione di coerenza al PIT – PPR nell'ambito del procedimento urbanistico ordinario ai sensi degli artt. 17, 19, 20, 25, 49, 53 della L.R.T. 65/2014 e pertanto non è previsto lo svolgimento della Conferenza Paesaggistica;

**CONSIDERATO** che, essendo l'oggetto della Variante al RU un intervento puntuale che modifica, in riduzione, la capacità edificatoria della Scheda Normativa già prevista dal vigente Regolamento Urbanistico (Terzo RU), è stato valutato che la variante semplificata al RU non debba essere assoggettata alla procedura di VAS, ai sensi dell'art. 6 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i., come indicato nella Relazione Generale della Variante;

**CONSIDERATO** inoltre che, essendo l'intervento relativo al comparto “Rondinaia” già previsto nel vigente Regolamento Urbanistico approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30.03.2018, ed analizzato con un'apposita scheda di valutazione, è già stato assoggettato al procedimento di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e quindi valutato assieme a tutto lo strumento urbanistico comunale;

**ATTESO** che, per la Variante in esame, l'art. 5 della Legge Regionale Toscana 10/2010, così come modificata dalla L.R.T. 17/2016, al comma 3 ter dispone: “*Nei casi di varianti*”



*formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa.”;*

**VISTO** il Provvedimento n. 02 del 05.11.2020 della Commissione Comunale per il Paesaggio nella sua funzione di “Autorità Competente” VAS ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale Toscana 12 febbraio 2010, n. 10 e s.m.i. (nominata con deliberazione C.C. n. 10 del 04.02.2020), che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante sostanziale, con il quale è stato emesso il provvedimento motivato di esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante semplificata al Regolamento Urbanistico relativa alla modifica della Scheda Normativa n. 9 UTOE 2C – AT2: Rondinaia;

**DATO ATTO** che, per la variante in esame, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 2, lettera b) del Regolamento di attuazione dell’articolo 104 della L.R.T. 65/2014 contenente disposizioni in materia di indagini geologiche, idrauliche e sismiche, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 gennaio 2020, n. 5/R, non devono essere effettuate le indagini finalizzate alla verifica della pericolosità del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e sismico;

**SPECIFICATO** che quanto sopra esposto è espressamente previsto dall’art. 3, comma 2, del D.P.G.R. 5/R 2020, che testualmente cita *“Il soggetto istituzionale competente non effettua le indagini, nei casi di:*

- *Omissis*
- *Varianti alla disciplina degli strumenti urbanistici comunali che non comportano incremento di volume o di superficie coperta degli edifici”;*
- *Omissis*
- *Omissis*

Il comma 3 del medesimo articolo dispone che: *“Nei casi di cui al comma 2 nell’atto di adozione della relativa variante, il soggetto istituzionale competente indica gli estremi del deposito e dell’esito del controllo delle indagini precedentemente eseguite nell’ambito della formazione di strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica relativa al territorio d’interesse”;*

**RICHIAMATO** quindi il deposito delle indagini geologiche e della relativa cartografia in merito alla formazione del Terzo Regolamento Urbanistico del Comune di Bibbona, ai sensi di quanto disposto con D.P.G.R. del 25.10.2011 n. 53/R, attuativo dell’art. 62 dell’L.R. 1/2005, effettuato all’Ufficio Tecnico del Genio Civile di Livorno, con nota a firma del Responsabile Area “Edilizia Privata”, prot. n. 2097 del 03.04.2014, e presentata al predetto ufficio in data 03.04.2014 prot. n. AOO-GRT 90001/N.60.30;

**VISTA** la nota dell’Ufficio Tecnico del Genio Civile di area vasta Livorno – Lucca – Pisa, sede di Livorno, prot. n. AOO-GRT/91049/N.060.030 del 04.04.2014, pervenuta a questo Comune in data 04.04.2014 prot. n. 737, con la quale si attesta l’avvenuto deposito della





documentazione prima citata e relativa alla Variante quinquennale al Regolamento Urbanistico - Terzo Regolamento Urbanistico del Comune di Bibbona, così come previsto dalla normativa regionale di riferimento, ed al quale sono stati assegnati i seguenti estremi di deposito: n. 2025 del 03.04.2014;

**VISTA** la nota della Regione Toscana, Direzione Difesa del suolo e protezione civile, Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, pervenuto a questo Ente in data 15.12.2016, prot. n. 10561, con la quale è stato comunicato l'esito positivo del controllo delle indagini subordinatamente al recepimento ed al rispetto delle prescrizioni ivi indicate;

**RILEVATO** che, successivamente alla suddetta nota del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa (prot. n. 10561 del 15.12.2016) è intercorsa una considerevole corrispondenza tra l'Area "Edilizia Privata" di questo Comune, l'Ufficio del Genio Civile di Bacino Toscana sud e Opere Marittime e l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, come di seguito dettagliatamente specificato:

- nota del Genio Civile "Valdarno inferiore e costa" sede di Pisa, Direzione difesa del suolo e protezione civile, del 23.05.2017, pervenuta a questo Ente in pari data al prot. n. 4854, con la quale in relazione al Deposito n. 2025 del 03.04.2014, è stata richiesta la trasmissione da parte di questo Comune, di documentazione tecnica propedeutica ed utile alla modifica delle mappe di pericolosità da alluvione del PGRA (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni) UoM Toscana Costa, da effettuarsi con atto di competenza regionale;
- nota del Responsabile Area "Edilizia Privata" prot. n. 6296 del 29.06.2017 con la quale sono state trasmesse al Genio Civile le elaborazioni richieste in formato shape;
- nota del Genio Civile "Valdarno inferiore e costa" sede di Pisa, Direzione difesa del suolo e protezione civile, del 07.09.2017, pervenuta a questo Ente in data 08.09.2017 al prot. n. 8231, con la quale, in riferimento alla modifica del PGRA UoM Toscana Costa derivante dagli studi idraulici eseguiti nell'ambito delle indagini geologiche di supporto alla "Variante quinquennale al RU", Terzo Regolamento Urbanistico del Comune di Bibbona, rende noto che, la documentazione trasmessa allo stesso da questo Comune, è stata condivisa con l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale nell'ambito delle attività previste dalla D.G.R.T. n. 481 del 09.06.2017; con detta nota è stato comunicato altresì che, a seguito dell'esame della predetta documentazione, si ritiene necessario un incontro tra i tre soggetti interessati (Comune, Genio Civile, Autorità di Bacino), al fine di definire meglio gli aspetti tecnici, e stante comunque la necessità di condividere ulteriori osservazioni espresse dall'Autorità di Bacino in merito agli studi; detto incontro si è tenuto in data 24.10.2017 a Firenze, presso la sede dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale alla presenza del personale dell'Autorità di Bacino stessa, dell'Ufficio del Genio Civile, del Comune di Bibbona, con la presenza del Sindaco e dei tecnici incaricati della redazione del Terzo Regolamento Urbanistico;
- nota del Responsabile Area "Edilizia Privata", datata 21.12.2017, prot. n. 11402 e prot. n. 11403 del 22.12.2017, con la quale sono stati trasmessi, rispettivamente all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale e al Genio Civile di Bacino Toscana sud e Opere Marittime, i dati relativi alle integrazioni PAI e pericolosità idraulica richieste nell'ambito dell'incontro suddetto tenutosi in data 24.10.2017;
- nota dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale prot. n. 397 del 18.01.2018, acquisita da questo Comune al prot. n. 699 in data 18.01.2018, con la



quale, nell'ambito del percorso condiviso effettuato dall'Ufficio del Genio Civile regionale, dall'Amministrazione Comunale di Bibbona e dall'Autorità di Bacino predetta, finalizzato alla modifica delle mappe di pericolosità da alluvione del PGRA, viene espresso *“parere favorevole alla richiesta, avanzata dall'Amministrazione Comunale, di modifica e approfondimento del quadro conoscitivo del PGRA inerente la pericolosità da alluvione fluviale ai sensi della Disciplina del PGRA del Distretto dell'Appennino Settentrionale. Con successivo atto sarà notificata la modifica della cartografia delle aree a pericolosità da alluvione del PGRA secondo il dettaglio della documentazione trasmessa dall'Amministrazione Comunale”*;

**CONSIDERATO** quindi che, per tutto quanto sopra esposto, il procedimento suddetto si è concluso con esito favorevole;

**RITENUTE** condivisibili le motivazioni e le finalità cui tende la citata proposta di modifica e ravvisata pertanto la necessità, di procedere alla modifica del Regolamento Urbanistico attraverso la Variante Semplificata relativamente al comparto “AT2: Rondinaia”;

**ACCERTATO** quindi che la variante semplificata al Regolamento Urbanistico *de quo* non modifica né la Valutazione Ambientale Strategica né le indagini geologico tecniche effettuate in fase di approvazione del Terzo Regolamento Urbanistico del Comune di Bibbona;

**RILEVATO** che la variante proposta non è in contrasto con gli aspetti prescrittivi del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) regionale, approvato con D.C.R.T. n. 72/2007 e successiva integrazione del PIT con valenza di Piano Paesaggistico approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 37 del 27.03.2015, e con gli aspetti prescrittivi del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) provinciale approvato con D.C.P. n. 52/2009;

**PRESO ATTO** che, nella fattispecie della procedura di variante semplificata, l'art. 32 della L.R.T. 65/2014 e s.m.i., prevede che il Comune individui le forme e le modalità di informazione e partecipazione dei cittadini in ragione dell'entità e dei potenziali effetti delle previsioni oggetto della variante semplificata;

**VISTO** l'allegato Rapporto del 19.07.2021 predisposto dal Garante dell'Informazione e della Partecipazione ai sensi dell'art. 38 della L.R.T. 65/2014, individuato per il procedimento in esame nella Sig.ra Roberta Menghi con Provvedimento del Sindaco n. 6 del 04.04.2019 (già nominata nell'ambito del procedimento della variante parziale al Regolamento Urbanistico vigente di cui all'avvio del procedimento effettuato con deliberazione G.C. n. 116 del 30.07.2019),

**ATTESO** che nel sopracitato Rapporto sono descritte le attività di informazione e partecipazione al procedimento, rispetto alle quali, in considerazione del limitato ambito di intervento, si ritiene sufficiente lo svolgimento dell'attività di informazione e partecipazione attraverso gli ordinari strumenti previsti dall'ordinamento, pubblicazione Albo, comunicazioni sul sito istituzionale dell'Ente;



**VISTO** il parere favorevole della Commissione Tecnica Interna ai sensi dell'articolo 7 bis del Regolamento Edilizio Comunale, con competenza di Commissione Urbanistica, espresso nella seduta del 12.07.2021 con verbale n. 5/2021 - 1;

**DATO ATTO** che la proposta è stata sottoposta all'esame della Prima Commissione Consiliare Permanente "Attività di coordinamento e pianificazione del territorio, urbanistica, lavori pubblici, viabilità, trasporti, infrastrutture, protezione civile", nella seduta del 27/07/2021;

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere all'adozione della Variante Semplificata in esame;

**VISTI:**

- Il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- Il D.Lgs. gennaio 2004, n. 42 *"Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"* e s.m.i.;
- Il D.Lgs 82 del 07.03.2005 *"Codice dell'Amministrazione digitale"*;
- La Direttiva Europea 42/2001/CE concernente la *"valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente"*;
- La Parte seconda del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, con le modifiche introdotte dal D.Lgs 16.01.2008 n. 4 riguardante le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
- La Legge Regionale Toscana 12 febbraio 2010, n. 10 e s.m.i. *"Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)"*;
- La Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65 *"Norme per il governo del territorio"* e s.m.i.;
- La Legge Regionale Toscana 24 luglio 2018, n. 41 *"Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014"*;
- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 gennaio 2020, n. 5/R *"Regolamento di attuazione dell'articolo 104 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni in materia di indagini geologiche, idrauliche e sismiche"*;
- Il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico (PPR), approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 37 del 27.03.2015, pubblicato sul BURT del 20.05.2015;
- Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Livorno approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 52 del 25.03.2009;
- Il Piano Strutturale comunale vigente e il Piano Strutturale Intercomunale adottato in forma associata tra il Comune di Bibbona e il Comune di Casale Marittimo;
- Il Regolamento Urbanistico comunale vigente;

**VISTO** l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;



**VISTI** i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, in conformità dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**CON** favorevoli n. 10, astenuti n. 1 (Giuseppe Ciarcia), contrari n. 0, resi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri Comunali presenti di cui n. 10 votanti;

### **DELIBERA**

- **Di richiamare** la premessa, con quanto in essa contenuto, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- **Di adottare** la Variante Semplificata al vigente Regolamento Urbanistico, ai sensi degli artt. 30 e 32 della L.R.T. 65/2014 e s.m.i. per modifica della Scheda Normativa n. 9 dell'UTOE 2C – Bibbona – AT2: Rondinaia, redatta dal Progettista incaricato da questa Amministrazione Comunale, Arch. Giovanni Parlanti di Monsummano Terme (PT) e costituita dai seguenti elaborati allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale:
  - Relazione generale;
  - All. B Schede Normative – Estratto stato attuale;
  - All. B Schede Normative – Estratto stato modificato;
  - All. B Schede Normative – Estratto stato sovrapposto;
  - Tavola 5: Sistemi Insediativi UTOE 2C: Bibbona;
- **Di prendere atto:**
  - della Relazione del Responsabile del Procedimento, Geom. Sandro Cerri, allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, redatta in data 19.07.2021 ai sensi dell'art. 18 della L.R.T. 65/2014, nella quale lo stesso accerta e certifica che il procedimento in esame si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari nonché in piena coerenza con gli strumenti della pianificazione territoriale di riferimento e, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della medesima legge, ove dà motivatamente atto della riconducibilità della variante *de quo* alle fattispecie di cui all'art. 30, comma 2 della L.R.T. 65/2014;
  - del Provvedimento n. 02 del 05.11.2020, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, con il quale l'Autorità comunale competente in materia di VAS, esaminati gli elaborati della variante, ed in particolare la Relazione Generale (contenente la Relazione motivata), ha concluso il procedimento relativo alla verifica di assoggettabilità, escludendo la variante dalla procedura di VAS, avendo ritenuto che gli effetti derivanti dalla variante in oggetto non comportino in alcun modo impatti sull'ambiente;
  - del Rapporto del Garante dell'Informazione e della Partecipazione allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, redatto in data 19.07.2021, ai sensi dell'art. 38 della L.R.T. 65/2014, individuato per il procedimento in esame nella Sig.ra Roberta Menghi (già nominata con Provvedimento del Sindaco n. 6 del 04.04.2019 nell'ambito del procedimento della variante parziale al Regolamento Urbanistico vigente, di cui all'avvio del procedimento attuato con deliberazione G.C. n. 116 del 30.07.2019), nel quale sono descritte le attività di informazione e



partecipazione al procedimento, rispetto alle quali, in considerazione del limitato ambito di intervento, si ritiene sufficiente lo svolgimento dell'attività di informazione e partecipazione attraverso gli ordinari strumenti previsti dall'ordinamento, pubblicazione Albo, comunicazioni sul sito istituzionale dell'Ente;

• **Di dare atto:**

- che, la variante in oggetto, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera e) della L.R.T. 65/2014, non è soggetta all'avvio del procedimento di cui all'art. 17 della predetta legge;
  - che, nel rispetto del nuovo Accordo, sottoscritto in data 17 maggio 2018 tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e la Regione Toscana, ai sensi dell'art. 31, comma 1, della L.R. 65/2014, ed ai sensi dell'art. 21, comma 3, della Disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR), per lo svolgimento della Conferenza paesaggistica nelle procedure di conformazione o di adeguamento degli strumenti della pianificazione, la variante semplificata al RUC di cui trattasi, pur interessando Beni Paesaggistici, non rientrando tuttavia nelle fattispecie di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4 del predetto Accordo, è oggetto di valutazione di coerenza al PIT – PPR nell'ambito del procedimento urbanistico ordinario ai sensi degli artt. 17, 19, 20, 25, 49, 53 della L.R.T. 65/2014 e pertanto non è previsto lo svolgimento della Conferenza Paesaggistica;
  - che, per la variante in esame, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 2, lettera b) del Regolamento di attuazione dell'articolo 104 della L.R.T. 65/2014 contenente disposizioni in materia di indagini geologiche, idrauliche e sismiche, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 gennaio 2020, n. 5/R, non devono essere effettuate le indagini finalizzate alla verifica della pericolosità del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e sismico;
  - che, quanto sopra, è espressamente previsto dall'art. 3, comma 2, del D.P.G.R. 5/R 2020, che testualmente cita *“Il soggetto istituzionale competente non effettua le indagini, nei casi di:*
    - a) *Omissis*
    - b) *Varianti alla disciplina degli strumenti urbanistici comunali che non comportano incremento di volume o di superficie coperta degli edifici”;*
    - c) *Omissis*
    - d) *Omissis*
  - che il comma 3 del medesimo art. 3 del D.P.G.R. 5/R 2020 dispone: *“Nei casi di cui al comma 2 nell'atto di adozione della relativa variante, il soggetto istituzionale competente indica gli estremi del deposito e dell'esito del controllo delle indagini precedentemente eseguite nell'ambito della formazione di strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica relativa al territorio d'interesse”;*
- **Di richiamare**, per quanto espresso al punto 4) del presente dispositivo:
- il deposito delle indagini geologiche e della relativa cartografia in merito alla formazione del Terzo Regolamento Urbanistico del Comune di Bibbona, ai sensi di quanto disposto con D.P.G.R. del 25.10.2011 n. 53/R, attuativo dell'art. 62 dell L.R. 1/2005, effettuato all'Ufficio Tecnico del Genio Civile di Livorno, con nota a firma del Responsabile Area “Edilizia Privata”, prot. n. 2097 del 03.04.2014, e presentata al predetto ufficio in data 03.04.2014 prot. n. AOO-GRT 90001/N.60.30;





- la nota dell'Ufficio Tecnico del Genio Civile di area vasta Livorno – Lucca – Pisa, sede di Livorno, prot. n. AOO-GRT/91049/N.060.030 del 04.04.2014, pervenuta a questo Comune in data 04.04.2014 prot. n. 737, con la quale si attesta l'avvenuto deposito della documentazione sopra citata e relativa alla Variante quinquennale al Regolamento Urbanistico - Terzo Regolamento Urbanistico del Comune di Bibbona ed al quale sono stati assegnati i seguenti estremi di deposito: n. 2025 del 03.04.2014;
- la nota della Regione Toscana, Direzione Difesa del suolo e protezione civile, Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, pervenuto a questo Ente in data 15.12.2016, prot. n. 10561, con la quale è stato comunicato l'esito positivo del controllo delle indagini subordinatamente al recepimento ed al rispetto delle prescrizioni ivi indicate;
- di richiamare altresì la rilevante corrispondenza tra l'Area "Edilizia Privata" di questo Comune, l'Ufficio del Genio Civile di Bacino Toscana sud e Opere Marittime e l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, come di seguito dettagliatamente specificato:
  - nota del Genio Civile "Valdarno inferiore e costa" sede di Pisa, Direzione difesa del suolo e protezione civile, del 23.05.2017, pervenuta a questo Ente in pari data al prot. n. 4854, con la quale in relazione al Deposito n. 2025 del 03.04.2014, è stata richiesta la trasmissione da parte di questo Comune, di documentazione tecnica propedeutica ed utile alla modifica delle mappe di pericolosità da alluvione del PGRA (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni) UoM Toscana Costa, da effettuarsi con atto di competenza regionale;
  - nota del Responsabile Area "Edilizia Privata" prot. n. 6296 del 29.06.2017 con la quale sono state trasmesse al Genio Civile le elaborazioni richieste in formato shape;
    - nota del Genio Civile "Valdarno inferiore e costa" sede di Pisa, Direzione difesa del suolo e protezione civile, del 07.09.2017, pervenuta a questo Ente in data 08.09.2017 al prot. n. 8231, con la quale, in riferimento alla modifica del PGRA UoM Toscana Costa derivante dagli studi idraulici eseguiti nell'ambito delle indagini geologiche di supporto alla "Variante quinquennale al RU", Terzo Regolamento Urbanistico del Comune di Bibbona, rende noto che, la documentazione trasmessa allo stesso da questo Comune, è stata condivisa con l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale nell'ambito delle attività previste dalla D.G.R.T. n. 481 del 09.06.2017; con detta nota è stato comunicato altresì che, a seguito dell'esame della predetta documentazione, si ritiene necessario un incontro tra i tre soggetti interessati (Comune, Genio Civile, Autorità di Bacino), al fine di definire meglio gli aspetti tecnici, e stante comunque la necessità di condividere ulteriori osservazioni espresse dall'Autorità di Bacino in merito agli studi; detto incontro si è tenuto in data 24.10.2017 a Firenze, presso la sede dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale alla presenza del personale dell'Autorità di Bacino stessa, dell'Ufficio del Genio Civile, del Comune di Bibbona, con la presenza del Sindaco e dei tecnici incaricati della redazione del Terzo Regolamento Urbanistico;
    - nota del Responsabile Area "Edilizia Privata", datata 21.12.2017, prot. n. 11402 e prot. n. 11403 del 22.12.2017, con la quale sono stati trasmessi, rispettivamente all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale e al Genio Civile di Bacino Toscana sud e Opere Marittime, i dati relativi alle integrazioni PAI e pericolosità idraulica richieste nell'ambito dell'incontro suddetto tenutosi in data 24.10.2017;





nota dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale prot. n. 397 del 18.01.2018, acquisita da questo Comune al prot. n. 699 in data 18.01.2018, con la quale, nell'ambito del percorso condiviso effettuato dall'Ufficio del Genio Civile regionale, dall'Amministrazione Comunale di Bibbona e dall'Autorità di Bacino predetta, finalizzato alla modifica delle mappe di pericolosità da alluvione del PGRA, viene espresso *“parere favorevole alla richiesta, avanzata dall'Amministrazione Comunale, di modifica e approfondimento del quadro conoscitivo del PGRA inerente la pericolosità da alluvione fluviale ai sensi della Disciplina del PGRA del Distretto dell'Appennino Settentrionale. Con successivo atto sarà notificata la modifica della cartografia delle aree a pericolosità da alluvione del PGRA secondo il dettaglio della documentazione trasmessa dall'Amministrazione Comunale”*;

- **Di dare atto** quindi che, per tutto quanto sopra esposto, il procedimento suddetto si è concluso con esito favorevole;
- **Di dare atto** infine che, per l'approvazione della presente Variante Semplicata al vigente Regolamento Urbanistico, sarà seguito il procedimento previsto dall'articolo 32 della L.R.T. 65/2014 e s.m.i.;
- **Di demandare** all'Area 4 – “Edilizia e Urbanistica” tutti gli ulteriori successivi adempimenti connessi e conseguenti all'adozione del presente atto, con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 32 della più volte citata L.R.T. 65/2014 e s.m.i..

Stante l'urgenza di provvedere,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

con successiva, distinta votazione, favorevoli n. 10, astenuti n. 1 (Giuseppe Ciarcia), contrari n. 0, resi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri Comunali presenti di cui n. 10 votanti;

### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



COMUNE DI BIBBONA  
Provincia di Livorno

CC n. 41 del 30/07/2021

---

Elenco documenti allegati alla presente deliberazione:

Relazione Generale

(RU\_VAR\_Relazione Generale.pdf.p7m - 92E431497E29F36A356F987A73B81DFFD6D96BC1)

Allegato B Schede Normative - Estratto stato attuale

(RU\_VAR\_All B\_ATT.pdf - DDF86D090500E05278ADA9A10CDE448E7790BA72)

Allegato B Schede Normative - Estratto stato modificato

(RU\_VAR\_All B\_MOD.pdf.p7m - C9783499A811F7111029A112B2E027CE6E18D5B2)

Allegato B Schede Normative - Estratto stato sovrapposto

(RU\_VAR\_All B\_SOVR.pdf.p7m - 4FEEF7FB7B3A7B6034A45F1A892F92FC2A3C9F7E)

Tavola 5 Sistemi Insediativi UTOE 2C Bibbona

(RU\_VAR\_Tav 5 Bibbona.pdf.p7m - 3BD5ACB57CC12B20CD6D335C6FF2FBCEEB305CF8)

Provvedimento Autorità Competente

(ProvvaAutoritàCompetente\_Variante\_semplificata\_Rondinaia.pdf.p7m - B2F905960CD37A818F16AEC56F878F58281C5764)

TESTO PROPOSTA

(S50\_2021\_36.rtf - B59D54324616006EA2A92188333B861128754ECA)

Relazione del Responsabile del Procedimento

(Relaz\_Resp\_Procedimento\_RU\_Var\_sempl Rondinaia (2)-signed.pdf - EF96C530DC7528539047351B57D50B48FB67C98E)

Rapporto Garante

(Rapporto\_Garante\_Rondinaia.pdf - 60F9B695EF630D906C068EDC230AB79EA356C689)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(PARERE\_S50\_2021\_36.rtf-signed.pdf - 297D14D197E3AFAEF74F712BF2A50B04BCEAC379)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(PARERE\_S50\_2021\_36.rtf.pdf.p7m - 6186BB466E651FD04CAB841B65BDC49D8D76E376)

---

---

Fatto. Letto e sottoscritto.

IL SINDACO

**Fedeli Massimo**

IL SEGRETARIO GENERALE

**dott.ssa Daniela DI PIETRO**

---

---